

**n. 32 – 7 maggio 2020**  
**È APPLICABILE E IN QUALI MODALITÀ**  
**LA SOSPENSIONE DEI TERMINI DEL DL 18/2020 ANCHE AI CONCORSI?**

**L'art. 103 del DL 18/2020, prorogato dal DL 23 dell'8 aprile si applica alle procedure concorsuali a posti di ricercatore TD e di personale docente? Se applicabile, in che modo? solo alle procedure scadute o anche alle procedure concorsuali i cui termini per la presentazione delle istanze non sono ancora scaduti, al fine di prorogarne la scadenza? Si intende applicabile solo alle procedure che non si possono svolgere in via telematica, oppure a tutti i procedimenti?**

Stante il periodo particolarmente fecondo dal punto di vista di produzione normativa si ritiene opportuno riproporre i testi normativi in materia concorsuale, aggiornati. Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 all'articolo 87, comma 5 ha previsto che: *"Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita' telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si instaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalita' lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.*

Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 poi ha chiarito, all'art. 4 comma 1 che *"La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure"*. Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che *"Le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano, in quanto compatibili, anche alle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero"*.

L'articolo 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 così come modificato dall'art. 37 comma 1 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, rubricato *Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza* prevede, poi, che

**1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con prioritari per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di**

*formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.*

Se ne deduce che lo svolgimento delle procedure concorsuali, da intendersi come svolgimento delle prove concorsuali, è sospeso per 60 giorni a decorrere dal 17 marzo, data di entrata in vigore del decreto legge; fanno eccezione le ipotesi dettagliate dal legislatore.

L'interpretazione autentica fornita dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 però, pur chiarendo l'ambito di applicazione, circoscritto allo svolgimento delle prove concorsuali, ha lasciato un indubbio margine interpretativo quanto ai termini, giacché l'utilizzo dell'avverbio "esclusivamente" farebbe discendere che la sospensione riguardi solamente l'ambito menzionato, con la conseguenza che **il resto dei termini corre ordinariamente.** Eccetto le procedure concorsuali nessuna altra sospensione deve essere prevista.

Attenzione però: l'articolo 103 del DL 18/2020, come modificato dal DL 22/2020, sospende a far data dal 23 febbraio e fino al 15 maggio il computo dei *termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio dal 23 febbraio fino al 15 maggio.*

La norma, di portata generale, nel suo rigore, appare *tranchant*, riferendosi a **tutti** i termini, ordinatori e perentori, endoprocedimentali e finali, di **tutti** i procedimenti amministrativi, ed il procedimento concorsuale è sicuramente un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento amministrativo. Dall'applicazione di questa norma conseguirebbe che i bandi di concorso aperti al 23 febbraio o pubblicati da quella data vedono congelati i 30 giorni canonici di pubblicazione, che riprendono (o iniziano) a decorrere dal 16 maggio. Vero è che, comunque, la previsione normativa ammette comunque la possibilità per le Pa di dichiarare la urgenza di alcuni di essi e di derogare dalla sospensione.

Come si conciliano le due norme in ambito concorsuale? Il termine di scadenza di un bando è congelato o no, dal 23 febbraio al 15 maggio?

Ebbene, essendo l'art. 87 norma speciale *ad hoc* per i concorsi è sostenibile che si proceda senza sospensione alcuna, in virtù del principio *lex ubi voluit dixit*; così argomentando si potrebbe rinforzare l'interpretazione dicendo che altrimenti non avrebbe senso il vigore dell'art. 87 in presenza di una norma di portata generale, quale è l'art. 103. Lo stesso Ministro dell'Università e della Ricerca, a maggior ragione, prevede per le procedure di reclutamento di professori e di ricercatori, più che la sospensione, la possibilità di allungamento dei termini di conclusione delle procedure, anche in deroga ai Regolamenti interni, proprio a significare la specialità delle procedure concorsuali per preservare la programmazione delle istituzioni e la continuità dell'azione amministrativa, quindi anche con riferimento a quelle del personale tecnico amministrativo.

Non si rinvengono dati testuali che legittimino l'esclusione a particolari procedure concorsuali.

Come si può vedere diverse sono le soluzioni prospettabili tutte, ad avviso di chi scrive, sostenibili. Sarà compito dell'Amministrazione precedente vagliare e, soprattutto, **motivare**, la scelta adottata.



**PUNTO CONCORSI**  
La comunità professionale  
per le università e gli enti pubblici di ricerca

---

Certo è che la formulazione della norma speciale non è stata felicissima, tant'è che ha richiesto un'interpretazione autentica inserita nella decretazione d'urgenza (con opinabile tecnica normativa), e che ha profilato una possibile antinomia. Ma si sa, siamo in tempi di “congiunti” e di “affetti stabili”... con buona pace della certezza del diritto.